

**RELAZIONE**

**PROVVEDIMENTO N. 2696 DEL 27 APRILE 2009 RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N.21 DEL 28 MARZO 2008 CONCERNENTE I PRINCIPI ATTUARIALI E LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA DI CUI AGLI ARTICOLI 32, 33 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il Provvedimento integra le norme del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 in materia di tariffe e riserve tecniche dei rami vita, dando attuazione alla disposizione, prevista dall'articolo 20, riguardante la disciplina particolare sui tassi massimi garantibili per i fondi pensione e per i piani individuali pensionistici.

Le garanzie di rendimento prestate dalle imprese di assicurazione a forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici, fondi preesistenti), secondo le disposizioni di cui all'articolo 67 del citato Regolamento, erano state vincolate, in via transitoria, ai limiti previsti per gli altri contratti di assicurazione.

Il nuovo intervento di regolazione prevede, per i flussi di TFR conferiti sia in forma tacita che volontaria nonché sugli eventuali flussi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro destinati alle forme pensionistiche complementari, una deroga alla disciplina generale in materia di tassi massimi garantibili, compatibile con i criteri di rivalutazione del TFR individuati dall'articolo 2120 del codice civile.

L'intervento regolamentare è volto a garantire agli operatori di settore parità di trattamento con gli altri soggetti abilitati ad operare nel settore della previdenza complementare in materia di misure massime di rivalutazione.

Al tempo stesso la disciplina tiene in debita considerazione, a tutela della solvibilità dei soggetti vigilati, specifiche misure di controllo a presidio dei rischi finanziari assunti, nel rispetto dei principi prudenziali dettati dall'articolo 33 del d.lgs.209 del 7 settembre 2005.

In particolare si dispone che la misura di rivalutazione garantita non possa essere, in ogni caso, superiore al rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche i quali devono essere individuati in coerenza con la durata media degli impegni, con i flussi prospettici delle somme conferite e con le prestazioni attese. Le imprese dovranno altresì tener conto delle condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive, nonché di ulteriori margini prudenziali volti a fronteggiare l'alea del rischio finanziario assunto.

Ad ulteriore presidio di stabilità il Provvedimento prevede che la deroga ai tassi massimi garantibili sia consentita con scadenze temporali comunque non superiori a tre anni, sia sugli accantonamenti relativi alle masse gestite (ove presenti) che ai contributi versati, con l'obbligo di rivedere periodicamente la garanzia finanziaria prestata in relazione alle condizioni di mercato e alla redditività degli attivi a copertura. La normativa introduce infine una specifica informativa all'ISVAP sulle valutazioni operate dalle imprese in ordine alla sostenibilità delle garanzie finanziarie offerte.

Gli specifici presidi di stabilità disposti dal Provvedimento completano gli adempimenti in capo alle imprese e all'attuario incaricato, già previsti dal Regolamento n. 21.

In particolare, si richiamano le disposizioni concernenti i principi generali a cui le imprese devono attenersi nella determinazione delle tariffe (art. 5 del Regolamento) con particolare riguardo alla scelta di adeguate basi tecniche in relazione alle prestazioni garantite

contrattualmente. A ciò si aggiungono gli obblighi in capo all'attuario incaricato che deve esprimere un giudizio sulla tariffa (artt. 21 e 23 del Regolamento).

In relazione alla costituzione delle riserve tecniche, le imprese sono tenute a calcolare gli accantonamenti tecnici in ottemperanza ai principi attuariali ed alle regole applicative del settore e a valutare la necessità di costituire riserve aggiuntive per rischio finanziario qualora la redditività attesa degli attivi non sia più adeguata rispetto alle garanzie offerte. Anche su tale posta è previsto un giudizio di sufficienza da parte dell'attuario incaricato.

Il Provvedimento si compone di 6 articoli.

**L'articolo 1** integra l'articolo 2 del Regolamento introducendo alle lettere *i bis*) e *v*) le definizioni di "fondi pensione" e di "TFR".

**L'articolo 2** sostituisce l'articolo 20 del Regolamento prevedendo che le imprese di assicurazione possano garantire sulle quote di TFR e sugli eventuali flussi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro conferiti alle forme pensionistiche complementari, in deroga all'articolo 13 del Regolamento, un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione individuato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il comma 2 prevede il ricorso alla deroga al tasso massimo garantibile con scadenze temporali comunque non superiori a tre anni. Al termine di tale periodo le imprese hanno l'obbligo di rivedere la garanzia finanziaria prestata in relazione alle condizioni di mercato e alla redditività degli attivi, tenuto altresì conto di margini prudenziali.

**L'articolo 3** introduce l'articolo 20 bis del Regolamento, nel quale si dispone che le imprese debbano trasmettere una relazione dettagliata, sottoscritta da un responsabile per l'impresa, nella quale siano descritte le strategie finanziarie volte a replicare le garanzie offerte. Al comma 2 sono riportati i contenuti minimali della relazione da trasmettere. Ai commi 4 e 5 si stabilisce che il documento deve essere predisposto anche qualora le imprese, alle scadenze temporali massime previste all'articolo 20, continuino ad avvalersi della deroga sul tasso massimo garantibile, nonché nei casi in cui le mutate condizioni di mercato richiedano una revisione sostanziale della strategia originariamente adottata.

**Gli articoli 4, 5 e 6** disciplinano rispettivamente le abrogazioni, la pubblicazione del Provvedimento e l'entrata in vigore.